

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI ORUNE**  
**PROVINCIA DI NUORO**

REP. n.

SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, davanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comune di Orune, in qualità di Ufficiale rogante in forza dell'art.97 comma 4 lett.c) del D.lgs.n.267/2000, sono comparsi:

- COMUNE DI ORUNE (in seguito per brevità indicata come "Amministrazione"), con sede legale a Orune, in Piazza Remigio Gattu n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 00161070917, rappresentata da \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_ autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- (*società contraente*) \_\_\_\_\_ di seguito indicata come "Società" con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante, come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Amministrazione, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, del Responsabile dell'Area amministrativa, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;
- in data 30/06/2023 è stata pubblicata la relativa procedura di gara sulla GURI, fissando la scadenza in data 31/07/2023;
- con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati i Verbale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Società \_\_\_\_\_;
- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convergono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di mensa per gli alunni e per il personale scolastico autorizzato della scuola dell'infanzia di Orune così come dettagliato nel Capitolato, che in copia conforme all'originale, sottoscritto dalle parti, si allega al presente contratto alla lettera “\_\_\_”.

#### ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto del presente capitolato si riferisce agli anni scolastici 2023-24, 2024-25, 2025-26 per gli interi periodi scolastici, salvo eventuale proroga tecnica così come prevista ai sensi di legge.

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) oltre IVA nei termini di legge. L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento del suddetto importo, ma si riserva di acquistare i pasti sulla base delle effettive presenze. L'importo unitario per ciascuna tipologia di pasto è quello indicato nell'offerta presentata dalla Società in sede di gara che si allega al presente contratto alla lettera “\_\_\_”.

#### ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara, che in copia conforme all'originale si allega al presente contratto sotto la lettera “\_\_\_”.

#### ART. 7 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il Direttore all'esecuzione del contratto per l'Amministrazione \_\_\_\_\_;
- Il Signor \_\_\_\_\_ quale coordinatore responsabile dell'attività contrattuale per la Società di cui all'articolo 24 del Capitolato.

In particolare il Direttore all'esecuzione e il coordinatore collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il coordinatore indicato dalla Società è il referente principale per l'amministrazione comunale, pertanto deve essere reperibile \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti \_\_\_\_\_

#### ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'

E' facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche ed i

controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore dell'esecuzione predispone il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al successivo art. 9. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 10 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

#### ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si applica quanto disposto all'articolo 33 del Capitolato. Nel caso di fatturazione relativa ad un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione, verrà detratto l'importo delle relative penali applicate.

A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta ad emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010.

A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;

2) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 9905469B99.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa sono inviati alla sede legale della Società.

Il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che sono in tal modo effettuati. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### ART. 10 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

##### *Penali*

La Società nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Contratto, ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e tutte le disposizioni del Capitolato. Qualora non attenda o violi gli obblighi di cui sopra, è tenuta al pagamento di una penalità che varia secondo la gravità dell'infrazione (vedasi art. 32 del Capitolato). Per ogni violazione sarà avviata la procedura di contestazione

mediante PEC al recapito appositamente fornito dalla Società. Entro 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta, la Società deve fornire le proprie controdeduzioni scritte, tramite PEC.

In caso di mancato invio nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le misure previste nell'articolo 32 del Capitolato.

Dell'esito del procedimento sarà data comunicazione alla Società entro 30 giorni dalle controdeduzioni o, in mancanza, della scadenza del termine per la presentazione delle stesse. L'Amministrazione procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Società. L'applicazione delle penalità non preclude eventuali altre azioni.

Nel caso di singole inadempienze o abusi l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Nel caso di applicazione di sanzioni dalle Autorità competenti in materia d'igiene dei locali e degli alimenti, le stesse saranno poste a carico della Società.

#### *Risoluzione*

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art.1456 del Codice Civile per i casi d'inadempimento agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto nei casi previsti dall'art. 34 del Capitolato ed in particolare:

- a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
- c) Impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario;
- d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
- e) Gravi violazioni delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche;
- f) Mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D. Lgs. 26 maggio 1997, n° 155;
- g) Gravi casi di intossicazione alimentare;
- h) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- i) Interruzione non motivata del servizio;
- j) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l'adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto. La risoluzione sarà preceduta da notificazione scritta all'appaltatore delle contestazioni e previo esame delle eventuali opposizioni o deduzioni.

In considerazione del fatto che il presente appalto è aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui, a seguito di controllo dell'Amministrazione o di altra autorità competente, siano rilevate difformità rispetto a quanto dichiarato all'interno dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il contratto sarà automaticamente risolto mediante semplice contestazione del fatto da parte dell'Amministrazione, senza attivare successivamente alcun contraddittorio.

Con la risoluzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'appalto alla seconda ditta classificata o, in mancanza, a terzi, senza alcun diritto della Società inadempiente di avanzare richieste di danno per mancato guadagno e fatta salva la richiesta da parte dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno arrecato. L'impresa sarà tenuta in ogni caso a garantire il servizio fino all'avvenuta sostituzione. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalla

responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### ART. 11 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto divieto all'appaltatore cedere il contratto, pena l'immediata rescissione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto, commesse dall'appaltatore occulto, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi si riterrà l'appaltatore, con conseguenza, inoltre, dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo.

È, altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 16.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008.

#### ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi del' art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si

costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale verrà progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato, a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la sua scadenza.

In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### ART. 14 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### ART. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Società ha stipulato polizza assicurativa di cui all'art. 28 del Capitolato. A tal proposito originale della polizza della Compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata consegnata in data odierna all'Amministrazione, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto.

Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale.

Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

#### ART. 17 - RECESSO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile la Stazione appaltante può recedere da contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa dalle spese sostenute e del mancato guadagno. Qualora l'impresa, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale.

#### ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne le spese di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione, mentre le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Società. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

#### ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Nuoro con espressa rinuncia di qualsiasi altro. E' esclusa la competenza arbitrale per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto relativo all'appalto in oggetto.

#### ART. 21 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, del codice civile, il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamento), 10 (Penali e risoluzione del contratto), 12 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 14 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 15 (Coperture assicurative), 17 (Recesso contrattuale) e 20 (Foro competente).

#### ART. 22 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti mi dispensano espressamente dal dare lettura degli allegati.

Richiesto io, \_\_\_\_\_, , ho ricevuto il presente contratto composto da n. \_\_\_\_ pagine per intero e fin qui del presente di carta uso bollo, debitamente regolarizzate a norma del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, in parte scritte in formato elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritte di mio pugno, che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono.

\_\_\_\_\_ per l'Amministrazione  
\_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il Segretario dell'Amministrazione